



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2019/102 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1
- Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza area ⁽¹⁾** 13

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/104 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione (UE) 2019/105 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele** 64

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Raccomandazione n. 1/2018 del consiglio di associazione UE-Israele, del 27 dicembre 2018, che approva la proroga del piano d'azione UE-Israele [2019/106]** 66

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio del 28 gennaio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 23 del 29.1.2016)** 67

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2019/102 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dallo Stato di Israele.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato di Israele. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura di un protocollo il 28 settembre 2017.
- (5) L'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo prevede la sua applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) É pertanto opportuno firmare il protocollo con riserva della sua conclusione e applicarlo a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

É autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 147 del 21.6.2000, pag. 3.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018.

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

PROTOCOLLO**dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»,

da una parte, e

LO STATO DI ISRAELE, di seguito «Israele»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

CONSIDERANDO che, l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2000;

CONSIDERANDO che, il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso;

CONSIDERANDO che, si sono svolte consultazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo per garantire la tutela degli interessi reciproci dell'Unione e di Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, e di conseguenza prende atto e adotta, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, i testi dell'accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni e gli scambi di lettere.

CAPITOLO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca

La tabella 2 allegata al protocollo 1 dell'accordo è modificata dalla tabella che figura nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 3

Norme di origine

Il protocollo 4 è così modificato:

1. il testo dell'allegato IVa è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IVa

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.º ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestei document [autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo ... ⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... ⁽²⁾ alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione ebraica

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....¹) מצהיר כי מקורם של הטובין
ה.....² הללו מועדף, מלבד אם צויין אחרת במפורש.

..... ⁽³⁾

(Place and date)

..... ⁽⁴⁾

(Signature of exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.».

2. il testo dell'allegato IVb è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IVb

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (name of the country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.º ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (name of the country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

— cumulation applied with ... (name of the country/countries)

— no cumulation applied ⁽³⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai..

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestei document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ebraica

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....¹) מצהיר כי מקורם של הטובין ה.....² הללו מועדף, מלבד אם צויין אחרת במפורש.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

..... ⁽⁴⁾

(Place and date)

..... ⁽⁵⁾

(Signature of exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Completare e cancellare dove necessario.

⁽⁴⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁵⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 4*

Israele si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

Articolo 5

Dopo la siglatura del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito ai suoi Stati membri e a Israele la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni dell'accordo in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica.

Articolo 6

Il protocollo e il relativo allegato formano parte integrante dell'accordo.

Articolo 7

1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell'Unione europea a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e da Israele, secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.

Articolo 8

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесети декември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done in Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog prosinca godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadmitā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év december havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ghoxrin jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, twintig december tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruselas, em vinte de dezembro de dois mil e dezoito.

Íntocmit la Bruxelles la douăzeci decembrie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícosemnást.


V Bruslju, dne dvajsetega decembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.


Som skedde i Bryssel den tjugonde december år tjugohundraarton.

נעשה בבריסל ביום י"ב בטבת התשע"ט לפי הלווח העברי, שהוא היום העשרים של חודש דצמבר בשנת אלפיים ושמונה עשרה.

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Għall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna
 עבור המדינות החברות



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 עבור האיחוד האירופי



За Държавата Израел
 Por el Estado de Israel
 Za Stát Izrael
 For Staten Israel
 Für den Staat Israel
 Israeli Riigi nimel
 Για το Κράτος του Ισραήλ
 For the State of Israel
 Pour l'État d'Israël
 Za Državu Izrael
 Per lo Stato d'Israele
 Izraēlas Valsts vārdā –
 Izraelio Valstybės vardu
 Izrael Állam részéről
 Għall-Istat ta' l-Iżrael
 Voor de Staat Israël
 W imieniu Państwa Izrael
 Pelo Estado de Israel
 Pentru Statul Israel
 Za Izraelský štát
 Za Državo Izrael
 Israelin valtion puolesta
 För Staten Israel
 עבור מדינת ישראל



ALLEGATO

**MODIFICHE DEL PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA
COMUNITÀ EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E
PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLO STATO DI ISRAELE**

Le concessioni di cui al presente allegato sostituiscono, per i prodotti elencati di seguito, le concessioni attualmente applicate nell'ambito dell'accordo di associazione (protocollo n.1). Le concessioni attualmente applicate rimangono invariate per tutti i prodotti non indicati nel presente allegato.

La voce seguente è aggiunta alla tabella 2 dell'allegato del protocollo n. 1:

«Tabella 2

Codice NC	Designazione delle merci	Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (in tonnellate di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)	Disposizioni specifiche
2008 70 61	Pesche, comprese le pesche noci, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	74 %	555	—	—
2008 70 92	Pesche, comprese le pesche noci, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg	67 %»			

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/103 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione, nonché il rafforzamento, di determinate misure specifiche di sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ⁽²⁾ ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni.
- (2) Talune misure specifiche in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
- (3) I nuovi sviluppi in termini di operazioni di aeroporti e compagnie aeree, tecnologie e attrezzature di sicurezza per affrontare i cambiamenti nel quadro delle minacce e dei rischi, nonché l'evoluzione degli standard internazionali e delle pratiche raccomandate dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) rendono inoltre necessario modificare di conseguenza le norme di attuazione.
- (4) Le modifiche riguardano misure nel settore della sicurezza negli aeroporti, la revisione delle norme in materia di controllo dei precedenti personali al fine di rafforzare la cultura della sicurezza e migliorare la resilienza, nonché l'introduzione, la definizione di standard di risultati e l'utilizzo di dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED) e per il rilevamento di vapori esplosivi (dispositivi EVD).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2019. Tuttavia i punti 2, 20, 25, 26, da 28 a 38, 44 e 45 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ GUL 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GUL 299 del 14.11.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1) il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:

- «1.1.3.4. Occorre realizzare al più presto un'ispezione di sicurezza delle parti critiche che potrebbero essere state contaminate, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti, qualora possano aver avuto accesso alle parti critiche soggetti quali:
- a) persone non sottoposte a screening;
 - b) passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B;
 - c) passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti da aeroporti dell'Unione, qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione (*), a meno che non vengano accolti all'arrivo e scortati fuori da tali aree, in conformità al punto 1.2.7.3.

Questo punto si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad un'ispezione di sicurezza, e non si applica quando le persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso alle parti critiche.

Per quanto riguarda le lettere b) e c), questa disposizione si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per il bagaglio da stiva già sottoposto a screening e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a screening, che non partono sullo stesso aeromobile dei suddetti passeggeri e membri dell'equipaggio.

(*) Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).»;

2) il punto 1.2.3 è sostituito dal seguente:

«1.2.3. **Requisiti relativi ai tesserini identificativi di membro dell'equipaggio dell'Unione e ai tesserini di ingresso in aeroporto**

1.2.3.1. Il tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dipendente di un vettore aereo dell'Unione e il tesserino di ingresso in aeroporto possono essere rilasciati solo a persone che abbiano esigenze operative e abbiano superato il controllo rafforzato dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.3.

1.2.3.2. I tesserini identificativi di membro dell'equipaggio e di ingresso in aeroporto vengono rilasciati per un periodo non superiore a cinque anni.

1.2.3.3. Il tesserino identificativo di una persona che non supera il controllo rafforzato dei precedenti personali viene immediatamente disattivato o ritirato, secondo i casi, e restituito all'autorità competente, all'operatore o al soggetto che lo ha rilasciato, secondo i casi.

1.2.3.4. Il tesserino deve essere indossato in modo visibile almeno quando il titolare si trova nelle aree sterili.

La persona che non indossa in modo visibile il proprio tesserino identificativo nelle aree sterili diverse da quelle dove si trovano i passeggeri deve essere fermata dai soggetti responsabili dell'applicazione del punto 1.5.1, lettera c) e, laddove opportuno, segnalata.

1.2.3.5. Il tesserino identificativo viene immediatamente restituito nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'autorità competente, dell'operatore o del soggetto che lo ha rilasciato, a seconda dei casi;
- b) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
- c) in seguito al cambiamento del datore di lavoro;
- d) in seguito alla modifica della necessità di accedere alle aree per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- e) in seguito alla scadenza del tesserino;
- f) in seguito al ritiro del tesserino.

1.2.3.6. Lo smarrimento, il furto o la mancata restituzione del tesserino vengono immediatamente comunicati al soggetto che lo ha rilasciato.

1.2.3.7. Un tesserino elettronico viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza, ritiro o notifica dello smarrimento, del furto o della mancata restituzione dello stesso.»;

- 3) al punto 1.2.6.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) essere collegato alla società o al singolo utente del veicolo registrato tramite una banca dati sicura di registrazione dei veicoli.»;
- 4) al punto 1.2.6.3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I lasciapassare elettronici per veicoli devono poter essere letti elettronicamente anche nelle aree lato volo.»;
- 5) al punto 1.3.1.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - «f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD);»;
- 6) al punto 1.3.1.1 sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
 - «g) dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (dispositivi SMD);
 - h) dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED).»;
- 7) alla fine del punto 1.3.1.1 è aggiunta la frase seguente:

«I dispositivi SMD e i dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.»;
- 8) il testo del punto 1.3.1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.3. I cani antiesplosivo, i dispositivi ETD e i dispositivi ETD in combinazione con dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening delle persone diverse dai passeggeri o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, ispezioni manuali in combinazione con dispositivi SMD, WTMD o scanner di sicurezza.»;
- 9) alla fine del punto 3.1.3 è aggiunta la frase seguente:

«La registrazione delle informazioni di cui sopra può essere conservata in formato elettronico.»;
- 10) il punto 4.0.3 è sostituito dal seguente:

«4.0.3. I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 4-B o da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano già stati sottoposti a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;
- 11) è aggiunto il seguente punto 4.0.6:

«4.0.6. I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano già stati sottoposti a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;
- 12) al punto 4.1.1.2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - «f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD);»;
- 13) al punto 4.1.1.2 sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
 - «g) dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (dispositivi SMD);
 - h) dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED).»;
- 14) il testo del punto 4.1.1.9 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.9. I cani antiesplosivo, i dispositivi ETD, i dispositivi SMD e i dispositivi SED possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.»;
- 15) il testo del punto 4.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.3.1. Ai LAG trasportati da passeggeri può essere applicata un'esenzione dallo screening con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora i LAG si trovino in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, in cui il contenuto entri comodamente e che sia completamente chiuso.»;
- 16) il punto 4.1.3.2 è soppresso;

17) il punto 5.0.3 è così modificato:

«5.0.3. Il bagaglio da stiva in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 5-A o da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva sia già stato sottoposto a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

18) è aggiunto il seguente punto 5.0.6:

«5.0.6. Il bagaglio da stiva in arrivo da un aeroporto dell'Unione qualora lo Stato membro interessato abbia derogato alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva sia già stato sottoposto a screening a norma delle disposizioni del presente capitolo.»;

19) al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHIAMO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile:

Canada

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

Guernsey

Isola di Man

Jersey

Montenegro

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

Stato d'Israele, per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Ben Gurion

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

20) il punto 6.1.3 è soppresso;

21) al punto 6.8.3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il contenuto della spedizione, o l'indicazione della spedizione consolidata, se del caso; nonché»;

22) alla fine del punto 6.8.3.6 è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di spedizioni consolidate, l'ACC3 o l'agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3) che ha effettuato la spedizione consolidata conserva le informazioni di cui sopra per ogni singola spedizione almeno fino all'orario previsto di arrivo delle spedizioni nel primo aeroporto dell'Unione europea o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo).»;

23) è aggiunto il seguente punto 6.8.3.8:

«6.8.3.8. Le spedizioni in transito diretto o indiretto che arrivano da un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'appendice 6-I e i cui documenti di accompagnamento non sono conformi alle disposizioni del punto 6.8.3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni del capitolo 6.7 prima del volo successivo.»;

24) è aggiunto il seguente punto 6.8.3.9:

«6.8.3.9. Le spedizioni in transito diretto o indiretto che arrivano da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 6-I e i cui documenti di accompagnamento non sono conformi alle disposizioni del punto 6.8.3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni del capitolo 6.2 prima del volo successivo. I documenti di accompagnamento delle spedizioni che arrivano da un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'appendice 6-F sono almeno conformi allo schema di Dichiarazione di sicurezza della spedizione dell'ICAO.»;

25) sono aggiunti i seguenti punti 11.0.8 e 11.0.9:

«11.0.8. Ai fini del presente capitolo, per “radicalizzazione” si intende il fenomeno della “socializzazione all'estremismo” che vede persone abbracciare opinioni, punti di vista e idee che potrebbero condurre ad atti terroristici.

11.0.9. Ai fini del presente capitolo e fatte salve le norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, nel determinare l'affidabilità di una persona oggetto della procedura di cui ai punti 11.1.3 e 11.1.4 gli Stati membri considerano come minimo:

a) i reati di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

e

b) i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

I reati elencati alla lettera b) si considerano reati che comportano l'interdizione;

(*) Direttiva (UE) 2016/681 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

(**) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).».

26) il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1. SELEZIONE

11.1.1. Le persone che vengono selezionate per effettuare - o essere responsabili dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza in un'area sterile devono aver superato il controllo rafforzato dei precedenti personali.

11.1.2. Le persone che vengono selezionate per effettuare - o essere responsabili dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza in una zona diversa da un'area sterile o che hanno accesso senza scorta alla merce e alla posta aerea, alla posta e al materiale del vettore aereo, alle provviste di bordo e alle forniture per l'aeroporto che sono stati oggetto dei controlli di sicurezza prescritti devono aver superato un controllo rafforzato o standard dei precedenti personali. Salvo diversa indicazione specificata nel presente regolamento, l'autorità competente, conformemente alle norme nazionali applicabili, stabilisce se debba essere effettuato il controllo rafforzato o standard dei precedenti personali.

11.1.3. Conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il controllo rafforzato dei precedenti personali deve come minimo:

a) stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali;

b) verificare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 anni;

c) verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni come minimo durante gli ultimi 5 anni;

d) verificare dati di intelligence e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono, a loro avviso, essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni che richiedono un controllo rafforzato dei precedenti personali.

- 11.1.4. Conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, un controllo standard dei precedenti personali deve come minimo:
- stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali;
 - verificare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 anni;
 - verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni come minimo durante gli ultimi 5 anni.
- 11.1.5. Il controllo standard dei precedenti personali o gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) relative al controllo rafforzato dei precedenti personali devono essere completati prima che la persona interessata intraprenda il corso di formazione iniziale sulla sicurezza che comporta l'accesso a informazioni non disponibili al pubblico perché sensibili sotto il profilo della sicurezza. Ove necessario, gli elementi di cui alla lettera d) relativa al controllo rafforzato dei precedenti personali devono essere completati prima che una persona sia autorizzata a effettuare - o sia responsabile dell'attuazione di - screening, controlli dell'accesso o altri controlli di sicurezza.
- 11.1.6. Il controllo standard o rafforzato dei precedenti personali è considerato non superato se non sono completati in modo soddisfacente tutti gli elementi di cui rispettivamente ai punti 11.1.3 e 11.1.4 o se in un qualsiasi momento tali elementi non forniscono il necessario livello di garanzia dell'affidabilità della persona.
- Gli Stati membri si impegnano a stabilire meccanismi idonei ed efficaci volti a garantire la condivisione delle informazioni a livello nazionale e con gli altri Stati membri ai fini dell'elaborazione e della valutazione delle informazioni pertinenti per il controllo dei precedenti personali.
- 11.1.7. I controlli dei precedenti personali sono:
- soggetti a un meccanismo per la revisione continua degli elementi di cui ai punti 11.1.3 e 11.1.4 mediante una tempestiva notifica all'autorità competente, all'operatore o al soggetto che rilascia i tesserini, secondo i casi, di qualsiasi evento che possa pregiudicare l'affidabilità dell'individuo; le modalità della notifica e dello scambio di informazioni e del contenuto di tale comunicazione tra le autorità competenti, gli operatori e i soggetti sono stabilite e monitorate conformemente alla legislazione nazionale; oppure
 - ripetuti a intervalli regolari non superiori a dodici mesi per i controlli rafforzati dei precedenti personali o a tre anni per i controlli standard dei precedenti personali.
- 11.1.8. Il processo di selezione per quanti vengono assunti per le attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 deve comprendere almeno la compilazione di un modulo di richiesta ed un colloquio allo scopo di fornire una valutazione iniziale delle capacità e delle attitudini.
- 11.1.9. Le persone che vengono selezionate per effettuare controlli di sicurezza devono avere le capacità e attitudini mentali e fisiche necessarie per svolgere in modo efficace i compiti loro assegnati e devono essere coscienti della natura di questi requisiti fin dall'inizio della procedura di selezione.
- Le suddette capacità e attitudini devono essere valutate durante la procedura di selezione e prima del completamento dell'eventuale periodo di prova.
- 11.1.10. La documentazione relativa alla selezione, inclusi i risultati di ogni test di valutazione, viene conservata per tutte le persone selezionate nell'ambito delle attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 almeno per la durata del loro contratto.
- 11.1.11. Al fine di affrontare la minaccia interna e fatti salvi le rispettive competenze e i contenuti della formazione del personale di cui al punto 11.2, il programma di sicurezza degli operatori e dei soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 300/2008 comprende un'adeguata strategia interna e misure correlate volte a migliorare la sensibilizzazione del personale e a promuovere una cultura della sicurezza.
- 11.1.12. I controlli dei precedenti personali completati con successo entro il 31 dicembre 2020 rimangono validi fino alla loro scadenza o in ogni caso non oltre il 30 giugno 2023.»;

27) alla fine del punto 11.1.2 è aggiunta la frase seguente:

«I controlli preliminari all'assunzione sono soppressi entro il 31 luglio 2019. Le persone che hanno completato un controllo preliminare all'assunzione sono sottoposte ad un controllo dei precedenti personali al più tardi entro il 30 giugno 2020.»;

28) al punto 11.2.2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro; e»;

- 29) al punto 11.2.2, è aggiunta la seguente lettera l):
- «l) conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 30) al punto 11.2.3.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 31) al punto 11.2.3.3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 32) al punto 11.2.3.6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) conoscenza degli obblighi legali relativi alle ispezioni di sicurezza dell'aeromobile e degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 33) al punto 11.2.3.7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) conoscenza delle modalità atte a proteggere e a impedire l'accesso non autorizzato all'aeromobile e degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 34) al punto 11.2.3.8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 35) al punto 11.2.3.9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 36) al punto 11.2.3.10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 37) al punto 11.2.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 38) al punto 11.2.7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell'aviazione, comprese tra l'altro le minacce interne e la radicalizzazione.»;
- 39) al punto 11.3.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) per chi utilizza apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, una nuova certificazione almeno ogni 3 anni; nonché»;
- 40) il punto 11.3.2 è sostituito dal seguente:
- «11.3.2. Coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS devono, nell'ambito della procedura di certificazione o di approvazione iniziale, superare un test standard di interpretazione di immagini.»;
- 41) il punto 11.3.3 è sostituito dal seguente:
- «11.3.3. La procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS comprende un test standard di interpretazione di immagini e una valutazione delle prestazioni operative.»;

- 42) al punto 11.4.1, il paragrafo seguente è soppresso:
«I risultati della prova vengono trasmessi all'interessato e registrati e possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.»;
- 43) il punto 11.4.2 è sostituito dal seguente:
«11.4.2. La valutazione delle prestazioni di singoli addetti allo screening è effettuata alla fine di ogni periodo di 6 mesi. I risultati di tale valutazione:
a) vengono trasmessi all'interessato e registrati,
b) sono utilizzati per individuare i punti deboli e per ispirare future formazioni e prove adeguate per ovviare a tali carenze, e
c) possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.»;
- 44) al punto 11.5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il completamento con successo di un controllo rafforzato dei precedenti personali a norma del punto 11.1.3.»;
- 45) al punto 11.6.3.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali a norma del punto 11.1.3.»;
- 46) al punto 11.6.5.5 è aggiunta la seguente frase:
«L'apposizione manuale della sigla su ogni pagina può essere sostituita da una firma elettronica dell'intero documento.»;
- 47) sono aggiunti i seguenti punti 12.0.4 e 12.0.5:
«12.0.4. Se sono combinati dispositivi di sicurezza di tipo diverso, ciascuno di essi deve ottemperare alle specifiche stabilite e soddisfare gli standard di cui al presente capitolo, sia separatamente sia in combinazione.
12.0.5. I dispositivi devono essere posizionati, installati e mantenuti conformemente alle prescrizioni dei rispettivi fabbricanti.»;
- 48) il punto 12.1.1.8 è soppresso;
- 49) al punto 12.5.1.1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Se si impiega la proiezione delle immagini CTI con sistemi EDS utilizzati esclusivamente per lo screening del bagaglio da stiva, il requisito di cui alla lettera b) si applica solo a decorrere dal 1° settembre 2020.»;
- 50) è aggiunto il seguente punto 12.11.2.3:
«12.11.2.3. Lo standard 2.1 si applica agli scanner di sicurezza installati a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
- 51) il punto 12.12 è sostituito dal seguente:
«12.12. DISPOSITIVI DI SCANSIONE DELLE CALZATURE
12.12.1. **Principi generali**
12.12.1.1. I dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature [*Shoe metal detection (SMD) equipment* - dispositivi SMD] devono essere in grado di rilevare e segnalare, mediante un allarme, la presenza almeno di oggetti metallici specificati, sia individualmente che in combinazione tra di loro.
12.12.1.2. I dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature [*Shoe explosive detection (SED) equipment* - dispositivi SED] devono essere in grado di rilevare e segnalare, mediante un allarme, la presenza almeno di esplosivi specificati.
12.12.1.3. La capacità di rilevamento dei dispositivi SMD e SED deve essere indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto metallico o dell'esplosivo.
12.12.1.4. I dispositivi SMD e SED devono essere collocati su una base solida.
12.12.1.5. I dispositivi SMD e SED devono essere provvisti di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione.
12.12.1.6. Le modalità di regolazione dei parametri di rilevazione dei dispositivi SMD e SED devono essere protette e accessibili esclusivamente alle persone autorizzate.
12.12.1.7. I dispositivi SMD devono fornire almeno un segnale d'allarme visivo e acustico quando rilevano gli oggetti metallici di cui al punto 12.12.1.1. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di 1 metro.

12.12.1.8. I dispositivi SED devono fornire almeno un segnale d'allarme visivo e acustico quando rilevano gli esplosivi di cui al punto 12.12.1.2. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di 1 metro.

12.12.2. Standard per i dispositivi SMD

12.12.2.1. Sono previsti due standard per i dispositivi SMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.

12.12.2.2. Tutti i dispositivi SMD utilizzati esclusivamente per lo screening delle persone diverse dai passeggeri devono soddisfare almeno lo standard 1.

12.12.2.3. Tutti i dispositivi SMD utilizzati per lo screening dei passeggeri devono soddisfare lo standard 2.

12.12.2.4. Tutti i dispositivi SMD devono essere in grado di determinare la causa degli allarmi generati da un WTMD, nella zona compresa tra la superficie di sostegno della calzatura e un'altezza al di sopra di essa di almeno 35 cm.

12.12.3. Standard per i dispositivi SED

12.12.3.1. I requisiti dettagliati inerenti a tale standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

52) è aggiunto il seguente punto 12.14:

«12.14. DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DI VAPORI ESPLOSIVI [EXPLOSIVE VAPOUR DETECTION (EVD) EQUIPMENT — DISPOSITIVI EVD]

12.14.1. Standard per i dispositivi EVD

12.14.1.1. Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening del bagaglio da stiva o delle merci devono soddisfare almeno lo standard 1.

12.14.1.2. Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening delle persone o del bagaglio a mano devono soddisfare almeno lo standard 3.

12.14.1.3. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/104 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio congiunto UE-Messico istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per quanto riguarda la modifica delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo globale»), è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico per il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).
- (3) I negoziati si sono conclusi con successo e, conformemente alla decisione (UE) 2018/2024 ⁽²⁾ del Consiglio, il protocollo è stato firmato il 27 novembre 2018.
- (4) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto UE-Messico istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo medesimo («consiglio congiunto») ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo, e in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici.
- (5) Poiché la Croazia è parte dell'accordo globale, occorre adeguare diverse disposizioni:
 - della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto ⁽³⁾, modificata dalle decisioni n. 3/2004 ⁽⁴⁾ e n. 2/2008 ⁽⁵⁾, che riguardano gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici; e
 - della decisione n. 2/2001 ⁽⁶⁾, modificata dalle decisioni n. 4/2004 ⁽⁷⁾ e n. 3/2008 ⁽⁸⁾, al fine di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GUL 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio (UE) 2018/2024 del 22 maggio 2018 sulla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri Stati membri, da una parte, e Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 325 del 20.12.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GUL 157 del 30.6.2000, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 (GUL 293 del 16.9.2004, pag. 15).

⁽⁵⁾ Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-M, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GUL 198 del 26.7.2008, pag. 55).

⁽⁶⁾ Decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 27 febbraio 2001, che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione (GUL 70 del 12.3.2001, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 18 maggio 2005, che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto (GUL 192 del 22.7.2005, pag. 35).

⁽⁸⁾ Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 (GUL 137 del 3.6.2009, pag. 7).

- (6) La posizione dell'Unione in seno al Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione annessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto UE-Messico istituito a norma dell'accordo globale in merito alle modifiche delle decisioni n. 2/2000 e n. 2/2001 del Consiglio congiunto per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione, si basa sui progetti di decisione del Consiglio congiunto annesse alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio congiunto possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

PROGETTO 1

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO
del ...
che modifica la decisione n. 2/2000

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo globale»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10, in combinato disposto con l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013, è stato firmato a ...il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale applicabile dal ... ^(*).
- (2) Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale, determinate disposizioni della decisione n. 2/2000 ⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 3/2004 ⁽³⁾ e dalla decisione n. 2/2008 ⁽⁴⁾, per quanto riguarda gli scambi di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici.
- (3) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 45 dello stesso ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato I della decisione n. 2/2000 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000.

Articolo 2

L'articolo 17, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 2, e l'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1. Gli enti della Croazia elencati nell'allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell'allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000.
2. Le pubblicazioni della Croazia elencate nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunte alla parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU: inserire il luogo e la data della firma e la data dell'applicazione del protocollo di cui al documento ST 15410/17.

⁽³⁾ Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 (GU UE L 293 del 16.9.2004, pag. 15).

^(*) Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GU UE L 198 del 26.7.2008, pag. 55).

Essa si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale.

Fatto a..., il ...

*Per il Consiglio congiunto
Il presidente*

ALLEGATO I

CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

Nell'allegato I della decisione n. 2/2000 è inserito quanto segue:

Codice NC	Designazione	Quantità del contingente tariffario annuale	Dazio del contingente
«0803 00 19	Banane, fresche (esclusi i plantani)	2 010 tonnellate (*)	70 EUR/tonnellata

(*) Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica per la prima volta a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO II

NUOVE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA «DICHIARAZIONE SU FATTURA» CONTENUTE NELL'ALLEGATO III DELLA DECISIONE N. 2/2000

L'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

1. l'articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti:

BG «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВО»
ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»
CS «VYSTAVENO DODATEČNE»
DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»
EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»
FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»
HR «NAKNADNO IZDANO»
IT «RILASCIATO A POSTERIORI»
LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»
LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»
HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»
MT «MAHRUG RETROSPETTIVAMENT»
NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ»
PT «EMITIDO A POSTERIORI»
RO «EMIS A POSTERIORI»
SK «VYDANÉ DODATOČNE»
SL «IZDANO NAKNADNO»
FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»»;

2. l'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. I duplicati rilasciati conformemente al paragrafo 1 devono recare una delle diciture seguenti:

BG «ДУБЛИКАТ»
ES «DUPLICADO»
CS «DUPLIKÁT»
DA «DUPLIKAT»
DE «DUPLIKAT»
ET «DUPLIKAAT»
EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
EN «DUPLICATE»
FR «DUPLICATA»
HR «DUPLIKAT»
IT «DUPLICATO»
LV «DUBLIKĀTS»

LT «DUBLIKATAS»
HU «MÁSODLAT»
MT «DUPLIKAT»
NL «DUPLICAAT»
PL «DUPLIKAT»
PT «SEGUNDA VIA»
RO «DUPLICAT»
SK «DUPLIKÁT»
SL «DVOJNIK»
FI «KAKSOISKAPPALE»
SV «DUPLIKAT»;

3. nell'appendice IV, dopo la versione francese, è aggiunto quanto segue:

«Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM»,.

ALLEGATO III

ENTI DEI GOVERNI CENTRALI

1. Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 sono aggiunti gli enti seguenti del governo centrale:

«AC –Croazia

1	Parlamento croato	<i>Hrvatski Sabor</i>
2	Presidente della Repubblica di Croazia	<i>Predsjednik Republike Hrvatske</i>
3	Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia	<i>Ured predsjednika Republike Hrvatske</i>
4	Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato	<i>Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</i>
5	Governo della Repubblica di Croazia	<i>Vlada Republike Hrvatske</i>
6	Uffici del governo della Repubblica di Croazia	<i>uredi Vlade Republike Hrvatske</i>
7	Ministero dell'Economia	<i>Ministarstvo gospodarstva</i>
8	Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE	<i>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</i>
9	Ministero delle Finanze	<i>Ministarstvo financija</i>
10	Ministero della Difesa	<i>Ministarstvo obrane</i>
11	Ministero degli Affari esteri ed europei	<i>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</i>
12	Ministero dell'Interno	<i>Ministarstvo unutarnjih poslova</i>
13	Ministero della Giustizia	<i>Ministarstvo pravosuđa</i>
14	Ministero della Funzione pubblica	<i>Ministarstvo uprave</i>
15	Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato	<i>Ministarstvo poduzetništva i obrta</i>
16	Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico	<i>Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava</i>
17	Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture	<i>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</i>
18	Ministero dell'Agricoltura	<i>Ministarstvo poljoprivrede</i>
19	Ministero del Turismo	<i>Ministarstvo turizma</i>
20	Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura	<i>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</i>
21	Ministero dell'Edilizia e dell'assetto territoriale	<i>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja</i>
22	Ministero per gli Ex combattenti	<i>Ministarstvo branitelja</i>
23	Ministero della Politica sociale e della gioventù	<i>Ministarstvo socijalne politike i mladih</i>
24	Ministero della Sanità	<i>Ministarstvo zdravlja</i>
25	Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport	<i>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</i>
26	Ministero della Cultura	<i>Ministarstvo kulture</i>
27	Enti amministrativi pubblici	<i>državne upravne organizacije</i>

28	Uffici amministrativi pubblici nelle contee	<i>uredi državne uprave u županijama</i>
29	Corte costituzionale della Repubblica di Croazia	<i>Ustavni sud Republike Hrvatske</i>
30	Corte suprema della Repubblica di Croazia	<i>Vrhovni sud Republike Hrvatske</i>
31	Organi giurisdizionali	<i>sudovi</i>
32	Consiglio della Magistratura di Stato	<i>Državno sudbeno vijeće</i>
33	Procure di Stato	<i>državna odvjetništva</i>
34	Consiglio della Procura di Stato	<i>Državno odvjetničko vijeće</i>
35	Uffici del Mediatore	<i>pravobraniteljstva</i>
36	Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici	<i>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</i>
37	Banca nazionale croata	<i>Hrvatska narodna banka</i>
38	Agenzie e uffici statali	<i>državne agencije i uredi</i>
39	Corte dei conti	<i>Državni ured za reviziju.</i>

2. Gli enti e le categorie di enti seguenti sono aggiunti nell'appendice dell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:

a) Allegato I

«PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE»:

«CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 e 14/14).»

b) Allegato II

«PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA»:

«CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di fornitura di energia elettrica a reti fisse, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla licenza per l'esercizio di attività nel settore dell'energia a norma della legge sull'energia (Gazzetta ufficiale 120/12 e 14/14).»

c) Allegato VII

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS»:

«CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate alla fornitura al pubblico di servizi di trasporto per ferrovia urbana, sistemi automatici, tram, autobus, filobus e funivia (sistema a fune), quali gli enti che esercitano dette attività in qualità di servizio pubblico a norma della legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 e 147/14).»

d) Allegato VIII

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI»:

«CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 119/98 e 14/11).»

e) Allegato IX

«ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI»:

«CROAZIA

Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).»

ALLEGATO IV

PUBBLICAZIONI

Nell'allegato XIII, parte B della decisione n. 2/2000 è aggiunto quanto segue:

«Croazia

Avvisi:

- *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - Narodne Novine
 - Electronic Public Procurement Classifieds della Repubblica di Croazia (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/>)».
-

PROGETTO 2

DECISIONE N. 2/2018 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del ...

che modifica la decisione n. 2/2001

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo globale»), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all'Unione europea, avvenuta il 1° luglio 2013, il ... a ... è stato firmato il terzo protocollo aggiuntivo, applicabile dal ⁽²⁾.
- (2) Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale, gli allegati I e II della decisione n. 2/2001 ⁽³⁾, modificata dalle decisioni n. 4/2004 ⁽³⁾ e n. 3/2008 ⁽⁴⁾, al fine di includere le autorità competenti per i servizi finanziari in Croazia e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà fino all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3.
- (3) Tale adeguamento offre anche la possibilità di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari, di cui all'allegato II della decisione n. 2/2001.
- (4) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

HA ADOTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II, parti A e B, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU: si prega di inserire il luogo e la data della firma e la data dell'applicazione del protocollo di cui al documento ST 15410/17.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 relativa al regolamento interno del Consiglio congiunto UE-Messico e al regolamento interno del comitato misto UE-Messico (GU UE L 70 del 12.3.2001, pag. 7).

⁽³⁾ Decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 18 maggio 2005, che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto (GU UE L 192 del 22.7.2005, pag. 35).

⁽⁴⁾ Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 (GU UE L 137 del 3.6.2009, pag. 7).

Si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale.

Fatto a...

*Per il Consiglio congiunto
Il presidente*

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PARTE A

COMUNITÀ E SUOI STATI MEMBRI

1. L'applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione "tutti i settori" del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosectori elencati di seguito.

2. Per indicare gli Stati membri sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo:

— alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 dell'"Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari" per tutti gli Stati membri ("Intesa");

— alle operazioni indicate qui di seguito, con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 11, per ciascuno Stato membro interessato:

BG: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nei modi 1 e 2;

CY: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nel modo 2, B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili) nel modo 1;

EE: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nei modi 1 e 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

LV: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.7 (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli) nel modo 1.

LT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

MT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) nel modo 2, B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo) nel modo 1;

RO: B.1. (accettazione di depositi), B.2. (prestiti di qualsiasi tipo), B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro), B.5. (garanzie e impegni) e B.8 (intermediazione nel mercato monetario) nel modo 1;

SI: B.1.-B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1.

4. Contrariamente alle consociate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di consociate di usufruire di linee di credito potenziate per l'apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, sono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: a) per quanto riguarda il settore bancario e il mercato mobiliare, un capitale sociale distinto e altre condizioni di solvibilità, nonché l'obbligo di comunicazione e pubblicazione dei conti; b) per quanto riguarda le assicurazioni, obblighi specifici in materia di garanzie e depositi, un capitale sociale distinto e la presenza, nello Stato membro in questione, di attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro non può pertanto applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità, salvo nel caso in cui tali restrizioni possano essere applicate anche alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri a norma del diritto comunitario.
5. BG: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19.
6. BG: le attività assicurative o bancarie, la compravendita di titoli e le attività connesse devono essere svolte separatamente da società autorizzate a prestare tali servizi.
7. BG: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti in Bulgaria devono adottare la forma giuridica di società per azioni.
8. CY: si applicano le condizioni e limitazioni generali seguenti anche nel caso in cui nell'elenco non sia indicata alcuna limitazione o condizione:
 - i) considerazione di obiettivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico;

- ii) il presente elenco non riguarda in alcun modo in servizi prestati nell'esercizio delle funzioni di governo e non influisce sulle misure riguardanti il commercio di beni che potrebbero costituire dei fattori produttivi per uno dei servizi elencati o per altri servizi. Inoltre, continuano ad applicarsi le limitazioni riguardanti l'accesso al mercato o il trattamento nazionale in relazione ai servizi che potrebbero costituire dei fattori produttivi per un servizio elencato o che vengono utilizzati per la prestazione dello stesso.
9. CY: le disposizioni legislative e regolamentari menzionate nel presente elenco non devono essere interpretate come un riferimento esaustivo a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non è ammesso. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la tutela della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale.
10. CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all'esistenza o all'introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19.
11. CY: a causa dei controlli dei cambi in vigore a Cipro:
- i residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che possano comportare il trasferimento di fondi all'estero mentre si trovano fisicamente all'estero;
 - i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti sono subordinati all'approvazione della Banca centrale;
 - anche l'acquisto di valori mobiliari da parte di soggetti non residenti richiede l'approvazione della Banca centrale;
 - le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale abbia conferito lo status di "operatore autorizzato".
12. CZ: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
13. CZ: di norma, gli istituti finanziari registrati nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.
14. CZ: l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore esclusivo. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L'assicurazione sanitaria obbligatoria è fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca.
15. EE: senza restrizioni per i servizi previdenziali obbligatori.
16. HR: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere prestati da società aventi personalità giuridica distinta. Inoltre, a differenza di ciò che avviene per le compagnie di assicurazione, le banche sono autorizzate a partecipare direttamente alle attività connesse alla compravendita di valori mobiliari.
17. HU: l'ammissione al mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
18. HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali.
19. HU: di norma, gli istituti finanziari registrati in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.
20. HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e di gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere forniti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di un capitale distinto.
21. MT: per gli impegni relativi al modo 3, a norma della legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendano prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL (lire maltesi), di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali.

22. MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi le prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e sicurezza sociale, ivi comprese le disposizioni regolamentari riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza sono concessi a discrezione del governo di Malta.
23. MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all'estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 MTL. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi.
24. MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all'estero senza dover ottenere un'autorizzazione dall'autorità preposta al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale.
25. PL: in Polonia sono in corso di elaborazione norme prudenziali nel settore finanziario che potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l'elaborazione di nuove leggi.
26. RO: la creazione e il funzionamento delle società di assicurazione e riassicurazione sono subordinati ad autorizzazione da parte dell'Organismo di sorveglianza sulle attività di assicurazione e riassicurazione. Lo stabilimento e l'attività degli istituti di credito sono subordinati all'autorizzazione della Banca nazionale di Romania. Lo stabilimento e l'attività degli enti collegati al mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati all'autorizzazione della commissione nazionale per i valori mobiliari. Una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare transazioni con i residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania.
27. SK: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
28. SK: i servizi assicurativi seguenti sono forniti da prestatori esclusivi: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l'assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo e l'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L'assicurazione sanitaria di base è limitata alle compagnie di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell'assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali.
29. SI: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
30. SI: di norma, agli istituti finanziari costituiti in Slovenia è richiesta l'adozione, su base non discriminatoria, di una forma giuridica specifica.
31. SI: le attività assicurative e bancarie devono essere svolte da prestatori di servizi finanziari giuridicamente distinti.
32. SI: I servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie.

A. Servizi assicurativi e connessi	1) Prestazione transfrontaliera	<p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe.</p> <p>BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni, tranne per i servizi offerti da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale. senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per il trattamento nazionale.</p>
------------------------------------	---------------------------------	--

BG: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.

BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CY: le compagnie straniere di riassicurazione, autorizzate dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), sulla base di criteri prudenziali, possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle compagnie di assicurazione registrate e autorizzate a operare a Cipro.

CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

- prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e
- concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

DK: Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.

DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.

FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma B.3, lettera a), dell'intesa.

FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

HR: Sottosettore A.1 (a) (assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni vita a persone straniere che risiedono in Croazia.

HR: Sottosettore A.1 (b) (assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni (ramo danni), escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, a persone straniere che risiedono in Croazia. Senza restrizioni per l'assicurazione marittima, aerea e trasporti.

HU: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgano un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero.

IT: senza restrizioni per la professione attuariale.

	<p>2) Consumo all'estero</p>	<p>IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p> <p>LV: senza restrizioni per il comma B.3, lettera a), dell'intesa.</p> <p>MT: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p> <p>RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>SK: È richiesta la presenza commerciale per la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca; — assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica slovacca; — assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca; — assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità. <p>SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite in Slovenia.</p> <p>SI: Sottosettori A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>SE: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe.</p> <p>BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con fornitori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti dev'essere versata in Bulgaria, senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>BG: Sottosettori A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p>
--	------------------------------	---

CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all'estero:

- assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica ceca,
- assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica ceca,
- assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

DK: nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.

DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

HR: Sottosettore A.1 (a) (*assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita*): nessuna restrizione, tranne per la possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;

HR: Sottosettore A.1 (b) (*assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni*):

senza restrizioni, ad eccezione dei casi seguenti:

- i) possibilità per le persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (non vita) diversa da quelle per la responsabilità civile auto;
- ii) — assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili in Croazia;
 - società che acquistano all'estero un'assicurazione riguardante opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere;
 - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale);
 - assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto dalla registrazione;
 - navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente).

HU: Sottosettore A.1. (*assicurazione diretta*): possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgano un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero.

IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.

	<p>3) Presenza commerciale</p>	<p>MT: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la cessione in riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>SK: non possono essere acquistati all'estero i servizi assicurativi rientranti nel modo 1, ad eccezione dell'assicurazione per il trasporto aereo e marittimo, riguardante le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità.</p> <p>SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite nella Slovenia.</p> <p>SI: le compagnie di riassicurazione della Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi. Qualora tali società non siano in grado di perequare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all'estero (non dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p> <p>AT: l'autorizzazione per l'apertura di filiali da parte di un assicuratore straniero è negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice.</p> <p>BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze.</p> <p>BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>I prestatori di servizi assicurativi non possono fornire al tempo stesso servizi riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni. Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare o direttamente, attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniera è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria. Per aprire una succursale in Bulgaria al fine di fornire determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni. Le filiali delle compagnie di assicurazione straniera devono soddisfare i seguenti requisiti: requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza in Bulgaria delle attività corrispondenti alle riserve tecniche.</p> <p>I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale.</p> <p>I fondi assicurativi costituiti grazie ai contratti di assicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>I fornitori stranieri non possono concludere contratti di assicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.</p>
--	--------------------------------	--

BG: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione):

i fornitori di servizi di riassicurazione non possono occuparsi allo stesso tempo di assicurazioni ramo vita e ramo danni.

Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare. Le compagnie di riassicurazione straniere possono prestare direttamente servizi di riassicurazione attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria.

I fondi costituiti grazie ai contratti di riassicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.

I fornitori stranieri non possono concludere contratti di riassicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.

Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.

BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):

solo le società registrate in Bulgaria ai sensi della legge sul commercio e autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria possono svolgere attività di intermediazione.

I servizi accessori del settore assicurativo devono essere connessi all'assicurazione.

senza restrizioni per i servizi attuariali.

CY: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta):

nessun assicuratore può operare a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione.

Le compagnie di assicurazione straniere possono operare a Cipro mediante lo stabilimento di una filiale o di un'agenzia. Per ricevere la relativa autorizzazione, l'assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine.

La partecipazione di soggetti non residenti nelle compagnie di assicurazione registrate a Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale. Il livello di partecipazione di soggetti stranieri è stabilito caso per caso in base alle esigenze economiche.

CY: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione):

nessuna società può operare come compagnia di riassicurazione a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance).

Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle compagnie di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera nel capitale delle società locali di riassicurazione è stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna compagnia locale di riassicurazione.

CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

- prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e
- concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.

ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni.

ES, EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, filiali o sedi centrali.

EE: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): nessuna restrizione, salvo che l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere un numero di cittadini di paesi stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, non superiore però alla metà dei membri dell'organo di gestione; il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.

FI: l'amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli affari sociali e della sanità.

FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia l'autorizzazione per una filiale operante nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione pensionistica obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

FI: l'agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo.

FR: lo stabilimento di filiali è subordinato a un'autorizzazione speciale rilasciata al rappresentante della filiale.

HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.

IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.

IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.

LV: Sottosettori A.1. e A.2. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione): di norma e su basi non discriminatorie, gli istituti assicurativi stranieri devono adottare una specifica forma giuridica.

LV: Sottosettore A.3. (intermediazione assicurativa): l'intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto di una compagnia di assicurazione con l'autorizzazione dell'Ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni.

LT: alle compagnie di assicurazione non è consentito fornire sia l'assicurazione ramo vita che quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte.

MT: eventuale prova della necessità economica.

PL: Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa):

lo stabilimento dell'impresa è ammesso soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale, previa concessione di una licenza. Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all'estero. Le persone che eseguono attività di intermediazione assicurativa devono possedere una licenza. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale.

PL: Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni.

PT: le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità.

PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale.

RO: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene. I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere soltanto i tipi di contratti seguenti: 1. contratti di assicurazione e riassicurazione con persone fisiche e giuridiche straniere o per i loro beni; 2. contratti di riassicurazione con compagnie di assicurazione, di assicurazione-riassicurazione e di riassicurazione rumene. Le agenzie di intermediazione non possono concludere contratti di assicurazione per le compagnie di assicurazione straniere con persone fisiche o giuridiche rumene o per i loro beni.

SK: il consiglio di amministrazione delle compagnie di assicurazione deve essere costituito, in maggioranza, da persone domiciliate nella Repubblica slovacca.

Per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società per azioni o possono gestire attività assicurative attraverso consociate con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione.

L'attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca a vantaggio della società di assicurazioni in possesso della licenza rilasciata dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la compagnia di assicurazione e soggetti terzi possono essere stipulati da una compagnia di assicurazione nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi autorizzati derivanti dall'assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all'estero.

SI: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta):

lo stabilimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una società di assicurazioni soltanto mediante una joint-venture con una persona locale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %.

Tale limite alla partecipazione proprietaria straniera verrà abolito in seguito all'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione.

Un soggetto straniero può acquistare azioni di una compagnia di assicurazione nazionale o aumentare la propria partecipazione azionaria alla stessa previa approvazione del ministero delle Finanze.

Nell'autorizzare o approvare l'acquisto di azioni di una compagnia di assicurazione nazionale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri:

- la dispersione della proprietà azionaria e l'esistenza di azionisti di vari paesi;
- la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l'investitore straniero è una compagnia di assicurazione.

Senza restrizioni per la partecipazione straniera in compagnie di assicurazione in corso di privatizzazione.

La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia e alle persone fisiche di cittadinanza slovena.

	<p>4) Presenza di persone fisiche</p>	<p>SI: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la partecipazione straniera in una compagnia di riassicurazione è limitata a una quota di controllo del capitale (nessun limite, salvo per le filiali, dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p> <p>SI: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):</p> <p>per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica con il consenso dell'ufficio assicurazioni.</p> <p>Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso un'organizzazione professionale.</p> <p>L'attività è limitata all'assicurazione diretta alla riassicurazione.</p> <p>Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza in Slovenia.</p> <p>SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l'assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da una persona giuridica registrata nello Spazio economico europeo</p> <p>CY: senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione: requisito della residenza per gli intermediari assicurativi.</p> <p>Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le limitazioni seguenti:</p> <p>AT: le filiali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>BG: senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. Non si applicano restrizioni per i sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo).</p> <p>DK: l'agente generale di una filiale assicurativa deve essere residente in Danimarca già da due anni qualora non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità. Il ministero delle Imprese e dell'industria può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>DK: requisito di residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell'industria può tuttavia concedere deroghe su base non discriminatoria.</p> <p>ES, IT: requisito di residenza per la professione attuariale.</p> <p>EL: il consiglio di amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità.</p> <p>SI: per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti: la residenza, un esame di qualifica, l'appartenenza all'Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena.</p>
--	---------------------------------------	---

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	1) Prestazione transfrontaliera	<p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>CY: senza restrizioni.</p> <p>CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni: soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono: — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.</p> <p>Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per</p> <p>a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi; b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED); c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie; d) le operazioni in strumenti derivati; e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi; f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.</p> <p>EE: Sottosettore B.1. (accettazione di depositi): è prescritta l'autorizzazione della Eesti Pank e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, consociata o filiale.</p> <p>EE, LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità.</p> <p>HR: Non si applicano restrizioni per i sottosettori B.1., B.6., B.7., B.9 e B.10.</p> <p>HU: senza restrizioni.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>IT: senza restrizioni per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LT: Gestione di fondi pensione: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>MT:</p> <p>Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.</p>
--	---------------------------------	---

Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

Sottosettore B.12. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni.

PL:

Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi.

Sottosettore B.12. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni.

RO: Sottosettore B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro): solo attraverso una banca residente.

SK: compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie: senza restrizioni.

SK:

i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;

iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per:

a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero;

b) i pagamenti di capitale all'estero;

c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali;

v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;

vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;

vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

SI:

partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.11. e B.12. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

	2) Consumo all'estero	<p>Tutti gli altri sottosettori:</p> <p>senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi).</p> <p>Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati in Slovenia.</p> <p>BG:</p> <p>Sottosettori da B.1. a B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.</p> <p>Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>CY: senza restrizioni, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): nessuna.</p> <p>CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni:</p> <p>soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti. <p>Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi; b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED); c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie; d) le operazioni in strumenti derivati; e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi; f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale. <p>DE: l'emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere diretta solo da un istituto di credito, da una consociata o da una succursale stabilita in Germania.</p> <p>FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagi, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe.</p>
--	-----------------------	--

EL: la prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l'amministrazione dei pagamenti di interessi e capitale su titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento.

HU: senza restrizioni.

MT:

Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.

Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

Sottosettori B.3.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.

PL:

Sottosettore B.11. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi.

Sottosettori B.1.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.

RO: l'apertura di conti e l'utilizzo di risorse in valuta estera all'estero da parte di persone fisiche e giuridiche rumene sono consentiti soltanto previa autorizzazione della Banca nazionale della Romania. Senza restrizioni per i sottosettori B.3. (leasing finanziario), B.7. (partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli), B.9. (gestione delle attività) e B.10. (servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie).

SK: Compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e intermediazione: senza restrizioni.

SK:

- i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;
- ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;
- iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;
- iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per:
 - a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero;
 - b) i pagamenti di capitale all'estero;
 - c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a tre anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali;
- v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;
- vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;
- vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

	<p>3) Presenza commerciale</p>	<p>SI:</p> <p>partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.</p> <p>Sottosettori B.1.1. e B.1.2. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori:</p> <p>senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi).</p> <p>Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).</p> <p>Le persone giuridiche stabilite in Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.</p> <p>UK: l'emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da un'impresa stabilita nello Spazio economico europeo.</p> <p>Tutti gli Stati membri:</p> <p>l'esercizio delle attività di gestione dei fondi comuni d'investimento e delle società di investimento (articoli da 16 a 21 e da 28 a 31 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ("direttiva OICVM").</p> <p>Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento (articolo 23 dell'OICVM).</p> <p>AT: solo i membri della borsa austriaca possono negoziare valori mobiliari in borsa.</p> <p>AT: per le operazioni valutarie e di cambio occorre l'autorizzazione della Banca nazionale austriaca.</p> <p>AT: le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni comunali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività.</p> <p>AT: I fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite come società di capitali in Austria.</p> <p>BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze.</p> <p>BG:</p> <p>Sottosettori B.1.-B.5. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni).</p> <p>le banche straniere che intendono stabilirsi in Bulgaria devono essere debitamente autorizzate dai rispettivi ordinamenti nazionali e non devono essere soggette a un divieto di svolgere attività bancarie nel proprio paese d'origine, né nei paesi in cui lavorano. senza restrizioni per le "caisses populaires".</p> <p>L'acquisizione diretta o indiretta di azioni pari al 5 % o più dei diritti di voto di una banca stabilita in Bulgaria è soggetta ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara. I criteri di autorizzazione sono prudenziali e coerenti con gli obblighi di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.</p>
--	--------------------------------	---

L'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni a una società che non sia una banca da parte di una banca per più del 10 % del capitale è subordinata ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara.

Può essere concesso lo status di fornitore esclusivo per quanto riguarda i servizi di deposito e trasferimento di denaro a enti pubblici finanziati dal bilancio dello Stato.

Condizioni di residenza permanente per quanto riguarda i dirigenti dell'ente di gestione che agiscono per conto di una banca.

senza restrizioni per le garanzie del Tesoro.

Sottosettori B.6., B.7. e B.9. (compravendita di titoli, partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli, gestione delle attività):

restrizioni per le società di intermediazione mobiliare, le società d'investimento e le borse stabilite sotto forma di società per azioni autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria (FSC). La concessione della licenza dipende dalla gestione e da requisiti tecnici, nonché da condizioni connesse con la tutela degli investitori.

Borsa SpA: condizioni relative al capitale minimo (BGN 100 000); non meno dei 2/3 del capitale distribuito fra istituti finanziari (compagnie di assicurazione, imprese finanziarie, società di intermediazione mobiliare); un tetto del 5 % del capitale della borsa per la partecipazione diretta o indiretta da parte di un azionista.

Società di intermediazione mobiliare: nessuna restrizione per le attività di intermediazione effettuate sul territorio della Bulgaria, salvo quanto altrimenti consentito dalla commissione di sorveglianza finanziaria.

Condizioni di adesione a una borsa per la compravendita di titoli. In Bulgaria l'adesione delle società di intermediazione mobiliare è limitata a una sola borsa ciascuna.

Società di investimento: le attività di una banca, di una società assicurativa o di una società di intermediazione mobiliare non possono essere svolte da una società di investimento.

Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione.

Sottosettori B.8. e B.10. (intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.

Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

CY: le banche che prestano servizi a Cipro devono essere persone giuridiche: si tratta di una prescrizione di legge, applicata in maniera non discriminatoria. Le persone giuridiche comprendono le succursali di banche estere/istituti finanziari registrati a Cipro.

CY: il possesso diretto o indiretto di una banca o i diritti di voto nella stessa da parte di una persona e dei suoi soci non possono superare il 10 % senza la previa approvazione scritta della Banca centrale.

CY: inoltre, nelle tre banche locali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l'acquisto di una quota di capitale da parte di persone straniere è limitata allo 0,5 % per gli individui o le organizzazioni e al 6 % per i soggetti collettivi.

CY:

sottosettori B.1-B.5 e B.6, lettera b) (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita sul mercato dei cambi):

per le nuove banche si applicano i seguenti requisiti:

- a) per l'esecuzione di attività bancarie è richiesta la licenza da parte della Banca centrale. Nel rilasciare la licenza quest'ultima può applicare il controllo relativo alle esigenze economiche;

b) le succursali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza prevista dalla normativa sulle attività bancarie.

Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili):

soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie che fungono da broker devono impiegare soltanto personale abilitato ad esercitare la professione dell'agente di cambio a condizione che siano dotate dell'opportuna licenza. Le banche e le società di assicurazioni non possono svolgere tali attività.

le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro.

Sottosettore B.6., lettere a), c), d) e f), e B.7-B.12: senza restrizioni.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da filiali di banche straniere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca nazionale ceca di concerto con il ministero delle Finanze.

Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica dei criteri applicati in conformità con il GATS. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.

Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.

Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni.

L'acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell'approvazione della Banca nazionale ceca. La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l'approvazione del corrispondente prospetto ⁽³⁾.

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di valori mobiliari e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di titoli e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

DK: i servizi di liquidazione e di compensazione relativi a tutti i tipi di pagamenti vengono controllati ed esaminati dalla Banca nazionale ceca per garantirne l'efficienza e l'economicità.

FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, l'organo di vigilanza e i delegati, l'amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.

FI: i broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze.

FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagi, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe.

FR: oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere dirette solo da consociate francesi (di diritto francese) di banche non francesi autorizzate, purché la consociata francese dimostri mezzi e impegni sufficienti a Parigi. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l'esposizione totale (book). Una banca non francese può gestire l'emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari.

EL: gli istituti possono negoziare valori mobiliari quotati alla borsa di Atene solo attraverso società di intermediazione di borsa costituite in Grecia.

EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle succursali occorre importare una somma minima in valuta estera, che deve essere convertita in dracme e rimanere in Grecia per tutta la durata dell'attività della banca straniera in Grecia.

fino a un massimo di quattro (4) filiali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito,

per l'attivazione di ulteriori filiali questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per costituire in Grecia un istituto di credito.

HR: nessuna restrizione, salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (Central Depository Agency - CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.

HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

HU: un singolo azionista, che non sia un istituto di credito, una compagnia di assicurazione o un'impresa di investimento, può detenere al massimo il 15 % della proprietà diretta o indiretta o dei diritti di voto di un istituto di credito.

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

HU: la partecipazione statale di lungo termine sarà mantenuta ad un livello minimo pari al 25 % + 1 dei voti nella Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), la società fiduciaria/depositaria e di gestione deve essere costituita in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.

IE: gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono 1) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/sociale in questo paese; oppure 2) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorità di sorveglianza può anche autorizzare succursali di enti di paesi terzi); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE.

IT: l'offerta pubblica di titoli (a norma dell'articolo 18 della legge 216/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire.

IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d'Italia per i titoli di stato e al Monte Titoli SpA per le azioni, i titoli di partecipazione e altri titoli negoziati su un mercato regolamentato.

IT: nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea ed essere stabilito in Italia attraverso una filiale. La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d'investimento in titoli aventi la sede centrale legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d'investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.

IT: per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.

IT: la compensazione e la liquidazione dei valori mobiliari possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob.

IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LV:

Sottosettore B.7. (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli): la Banca di Lettonia (Banca centrale) funge da agente finanziario del governo sul mercato dei titoli del Tesoro.

Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): i fondi pensione vengono gestiti in regime di monopolio di Stato.

LT:

Sottosettori B.1.-B.12.: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana.

Sottosettore B.3. (leasing finanziario): il leasing finanziario può essere riservato a specifici istituti finanziari (ad esempio banche e compagnie di assicurazione). Nessuno a partire dal 1o gennaio 2001, ad eccezione di quanto indicato nella parte orizzontale della sezione "Servizi bancari e altri servizi finanziari".

Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): stabilimento solo sotto forma di società per azioni (AB) e società "chiusa" (UAB) che devono essere fondate con l'acquisto da parte dei soci fondatori dell'intero capitale in sede di prima emissione. Ai fini della gestione delle attività, è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Soltanto le agenzie con sede legale in Lituania possono fungere da depositari delle attività.

MT:

Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): gli istituti di credito e gli altri istituti finanziari di proprietà straniera possono operare sotto forma di filiale o di consociata locale. L'autorizzazione potrebbe essere subordinata alla verifica delle esigenze economiche.

Sottosettori B.3.-B.12.: senza restrizioni.

PL:

Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale autorizzata. Sistema di permessi in relazione allo stabilimento di tutte le banche sulla base di considerazioni prudenziali. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.

Sottosettori B.6., lettera e), B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio) e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale di una persona giuridica straniera operante nel settore della prestazione dei servizi per il mercato mobiliare.

Sottosettore B.11.: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all'estero di tali servizi.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

PT: lo stabilimento di banche non comunitarie è subordinato all'autorizzazione, rilasciata di volta in volta, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l'efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull'internazionalizzazione dell'economia portoghese.

PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d'investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese non comunitario. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le succursali di società d'investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivati e sul mercato ristretto di Oporto non possono essere forniti da succursali di società di intermediazione non CE.

I fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita.

RO: la società d'intermediazione titoli deve essere una persona giuridica rumena costituita sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena e avere come unico obiettivo l'intermediazione di titoli. Ogni offerta pubblica di titoli deve richiedere, prima della pubblicazione del prospetto, l'autorizzazione della Commissione nazionale titoli della Romania. Le società che si occupano di gestione delle attività devono essere costituite sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena, i fondi di investimento aperti a norma del diritto civile rumeno. senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.

SK: negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche nazionali o da filiali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale slovacca di concerto con il ministero delle Finanze. La concessione dell'autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l'integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società per azioni o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato).

A partire da una determinata soglia, l'acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca. I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio, aventi forma giuridica di società per azioni dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d'investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l'emissione di obbligazioni a livello nazionale e all'estero è richiesta l'autorizzazione del ministero delle Finanze.

I titoli possono essere emessi e negoziati solo previa autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L'attività di operatore in titoli, intermediario di borsa o organizzatore di un mercato ristretto è subordinata all'autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale della Slovacchia.

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi al cambio di proprietà dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (Stanza di compensazione e liquidazione per i valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società di capitali o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia).

SI:

partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.11. e B.12. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori:

lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio della licenza da parte della Banca di Slovenia.

I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

Con l'autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le consociate e le filiali di banche straniere possono prestare tutti o parte dei servizi bancari, a seconda dell'entità del capitale.

Nel valutare se rilasciare la licenza per la creazione di una banca controllata al 100 % o in maggioranza da investitori stranieri o se autorizzare l'acquisto di ulteriori azioni bancarie, la Banca di Slovenia tiene conto dei seguenti criteri (*):

- la presenza di investitori di diversi paesi e
- il parere dell'istituto estero incaricato della vigilanza sul sistema bancario.

(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

Senza restrizioni per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione.

Le filiali di banche straniere devono essere registrate in Slovenia e avere personalità giuridica

(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). senza restrizioni per tutti i tipi di istituto di credito ipotecario e di cassa depositi e prestiti.

Senza restrizioni per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori).

Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l'unico scopo di gestire i fondi di investimento.

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.

Una società di investimenti autorizzata (privatizzazione) è una società di investimenti stabilita con l'unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità con la normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l'unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate.

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (privatizzazione) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo.

	<p>4) Presenza di persone fisiche</p>	<p>Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di società di emissione straniera sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente determinate dall'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare e detenerne una quota massima pari al 24 % del capitale previa approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul mercato mobiliare).</p> <p>I titoli di una società di emissione straniera che non sono ancora stati offerti sul territorio della Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell'offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>Tale richiesta di autorizzazione per offrire titoli di emissione straniera in Slovenia deve essere accompagnata da un progetto di prospetto che dimostri che il garante dell'emissione dei titoli di emissione straniera è una banca o una società di intermediazione mobiliare, ad eccezione dell'emissione di azioni di emissione straniera.</p> <p>SE: le società non costituite in Svezia possono stabilire una presenza commerciale solo attraverso una filiale e, nel caso delle banche, anche attraverso un ufficio di rappresentanza.</p> <p>SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo</p> <p>UK: agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata.</p> <p>CY:</p> <p>Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista a tal fine.</p> <p>Sottosettori B.1-B.12, ad eccezione di B.6, lettera e): senza restrizioni.</p> <p>CZ:</p> <p>servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>MT:</p> <p>Sottosettori B.1., B.2. e B.11. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>Sottosettori B.3.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.</p> <p>Sottosettori B.6., lettera e), e B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio), B.11. e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.</p>
--	---------------------------------------	---

	<p>SK:</p> <p>negoiazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>SI:</p> <p>partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK:</p> <p>senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni:</p> <p>BG: senza restrizioni per le garanzie del Tesoro. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Senza restrizioni per l'intermediazione nel mercato monetario. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione. Senza restrizioni per i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>HR: nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato. Le operazioni dell'istituto di moneta elettronica sono svolte dal territorio della Croazia. Gli uffici di cambio autorizzati sono gestiti da qualsiasi residente con uno status di persona giuridica e da qualsiasi singola impresa, a condizione che utilizzino programmi informatici protetti per le operazioni di cambio, abbiano un accordo con un banca e siano autorizzati a effettuare operazioni di cambio.</p> <p>FR: <i>Sociétés d'investissement à capital fixe</i>: requisito della nazionalità per il presidente del consiglio di amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori. Quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, il requisito di cui sopra si applica anche ai membri di detto comitato o al suo direttore generale e ad almeno due terzi del consiglio di sorveglianza.</p> <p>EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, alle quali si applica la condizione della residenza.</p> <p>IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LV: il direttore di una succursale o di un'affiliata deve essere un contribuente lettone (residente).</p> <p>RO: senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.</p>
--	--

(¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(²) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(³) CZ: sono attualmente in discussione in Parlamento norme di legge relative all'abolizione del criterio dei requisiti richiesti dal mercato finanziario.

(⁴) Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria generale o limitata, la Banca di Slovenia oltre all'entità del capitale tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri):

- le preferenze dell'economia nazionale per talune attività bancarie;
- l'attuale presenza regionale di banche nella Repubblica di Slovenia;
- le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza esistente.

(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

PARTE A

Per la Comunità e i suoi Stati membri

Commissione europea	DG Commercio DG Mercato interno	B-1049 Bruxelles
Austria	Ministero delle Finanze	Directorate Economic Policy and Financial Markets Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien
Belgio	Ministero dell'Economia Ministero delle Finanze	Rue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles
Bulgaria	Ministero dell'Economia e dell'energia Ministero delle Finanze Banca nazionale bulgara Commissione di sorveglianza finanziaria	Slavyanska str. 8 Sofia 1052 G.S.Rakovski str.102 Sofia 1000 Al.Batenberg sq.1 Sofia 1000 33, Shar Planina Street Sofia 1303
Croazia	Ministero delle Finanze	Katanciceva 5 10000 Zagreb
Cipro	Ministero delle Finanze	CY-1439 Nicosia
Repubblica ceca	Ministero delle Finanze	Letenská 15 CZ-118 10 Prague
Danimarca	Ministero degli Affari economici	Ved Stranden 8 DK-1061 København K
Estonia	Ministero delle Finanze	Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
Finlandia	Ministero delle Finanze	PO Box 28 FIN-00023 Helsinki
Francia	Ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris
Germania	Ministero delle Finanze	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn

Grecia	Banca di Grecia	Panepistimiou Street, 21 GR-10563 Atene
Ungheria	Ministero delle Finanze	Pénzügyminisztérium Postafiók 481 HU-1 369 Budapest
Irlanda	Ente normativo irlandese per i servizi finanziari	PO Box 9138 College Green IRL-Dublin 2
Italia	Ministero del Tesoro	Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma
Lettonia	Commissione per i mercati finanziari e dei capitali	Kungu Street 1 LV-1050 Riga
Lituania	Ministero delle Finanze	Vaižganto 8a/2 LT-01512 Vilnius
Lussemburgo	Ministero delle Finanze	Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Lussemburgo
Malta	Autorità per i servizi finanziari	Notabile Road MT-Attard
Paesi Bassi	Ministero delle Finanze	Financial Markets Policy Directorate Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag
Polonia	Ministero delle Finanze	12 Świętokrzyska Street PL-00-916 Warsaw
Portogallo	Ministero delle Finanze	Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, 1C-1° P-1100-278 Lisboa
Romania	Banca nazionale di Romania Commissione nazionale titoli della Romania	25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031 (2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3)
	Commissione di vigilanza delle assicurazioni	18 th , Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954
	Commissione di vigilanza del sistema pensionistico privato	74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128
Repubblica slovacca	Ministero delle Finanze	Stefanovicova 5 SK-817 82 Bratislava
Slovenia	Ministero dell'Economia	Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana

Spagna	Tesoro	Directora General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid
Svezia	Autorità di vigilanza in campo finanziario	Box 6750 S-113 85 Stockholm
	Banca centrale di Svezia	Malmskillnadsgatan 7 S-103 37 Stockholm
	Agenzia svedese dei consumatori	Rosenlundsgatan 9 S-118 87 Stockholm
Regno Unito	H. M. Treasury	1 Horse Guards Road UK-London SW1 A 2HQ

PARTE B

Per il Messico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Messico	Unidad de Banca, Valores y Ahorro	Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020 México, D.F.
	Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social	Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020 México, D.F.».

DECISIONE (UE) 2019/105 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2018****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) A norma dell'articolo 69 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e può formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) Il consiglio di associazione dovrà adottare la raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele mediante procedura scritta.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
- (5) La proroga del piano d'azione UE-Israele di tre anni offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER

⁽¹⁾ GUL 147 del 21.6.2000, pag. 3.

PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE
del ...
che approva la proroga del piano d'azione UE-Israele

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («accordo euromediterraneo»), firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) A norma dell'articolo 69 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e formulare le adeguate raccomandazioni.
- (3) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.
- (4) La proroga del piano d'azione UE-Israele di tre anni, offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità del partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga del piano d'azione UE-Israele di tre anni a decorrere dalla data dell'adozione della proroga stessa.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il [...].

Per il consiglio di associazione UE-Israele
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 147 del 21.6.2000, pag. 3.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

del 27 dicembre 2018

che approva la proroga del piano d'azione UE-Israele [2019/106]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («accordo euromediterraneo»), firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995, è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) L'articolo 69 dell'accordo euromediterraneo conferisce al consiglio di associazione il potere di prendere decisioni e formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti.
- (4) La proroga del piano d'azione UE-Israele di tre anni offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità del partenariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-Israele a decorrere dalla data dell'adozione della proroga stessa.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2018

Per il consiglio di associazione UE-Israele

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 147 del 21.6.2000, pag. 3.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/111 del Consiglio del 28 gennaio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 29 gennaio 2016)

Pagina 3, Allegato:

anziché: «ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1»

leggasi: «ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT